COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS	Presidente
(BA) TUCCI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CAMILLERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) STEFANELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) CATERINO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - VALERIA STEFANELLI

Seduta del 07/05/2020

FATTO

La ricorrente, unitamente al cointestatario, titolare di n. 6 BFP serie "Q" e "P" emessi il 13.01.1988 ed il 07.07.1988, afferma di essersi recata ad incassare i predetti buoni e di aver appreso in tale circostanza della "*illegittima decurtazione operata* [dall'intermediario] *quanto ai rendimenti previsti dal 21° al 30° anno di emissione, la cui liquidazione differiva da quanto previsto sulla tabella di riferimento presente sul retro degli stessi".*
Pertanto, la ricorrente chiede all'Arbitro di pronunciarsi sulla "*non congrua operazione di quantificazione e liquidazione dei rendimenti*"; chiede inoltre il rimborso totale di quanto spettante, al netto delle ritenute fiscali e di eventuali imposte di bollo.
Costituitosi, l'intermediario chiarisce, anzitutto, che - ai sensi dell'art. 173 del D.P.R. 156/73 - le variazioni del saggio di interessi dei buoni sono disposte "*con decreto del Ministro per il Tesoro, di concerto con il Ministro delle Poste e delle telecomunicazioni da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale*" e che tali modifiche hanno effetto dalla data di entrata in vigore del decreto stesso e "*possono essere estese ad una o più delle precedenti serie*".
Ciò premesso, la resistente fa presente che i buoni oggetto del ricorso appartengono a tutti gli effetti alla serie "Q", istituita con D.M. del 13.06.1986, e che gli stessi sono stati emessi su titoli aggiornati con l'indicazione "Q/P" (sul fronte) e con la tabella indicante i nuovi tassi d'interesse, riconosciuti per ogni scaglione temporale (sul retro), in applicazione di quanto previsto dall'articolo 5 del citato decreto.
Precisa, inoltre, la resistente che la tabella del D.M. indicava gli interessi applicabili, stabilendo "*un interesse composto per i primi vent'anni (ripartiti in scaglioni quinquennali a tasso crescente) ed un importo bimestrale, per ogni bimestre maturato oltre il ventesimo*

anno e fino al 31 dicembre del 30° anno successivo all'emissione, calcolato in base al tasso massimo raggiunto al 20° anno".

In sostanza, il decreto non prevedeva che sul retro del buono venisse apposto un timbro contenente l'indicazione dell'importo da corrispondersi dal 21° al 30° anno, il cui sistema di calcolo (interesse semplice) rimaneva invariato (e cioè, per il Buono in esame, al tasso del 12%). L'art. 5 stabiliva, infatti, che il timbro sul retro riportasse soltanto i nuovi tassi e non anche "*le somme complessivamente dovute*", espresse in valori assoluti, derivanti dall'applicazione dei tassi stessi.

La resistente afferma, quindi, di aver corrisposto alla sottoscrittrice esattamente quanto stabilito agli artt. 4 e 5 del citato D.M. ed indicato nelle tabelle allo stesso allegate.

Aggiunge la resistente che la correttezza del proprio comportamento sarebbe stata riconosciuta sia dalla giurisprudenza di merito, sia dal MEF, in una nota del 15.02.2018.

La resistente sostiene, inoltre, che il ricorrente, sin dalla data del rilascio dei buoni, era a conoscenza della loro appartenenza alla serie "Q", anche perché i timbri modificativi venivano apposti sul buono in oggetto al momento del rilascio del titolo; inoltre, la resistente chiarisce che il timbro "*si sovrappone* 'in toto' *alla scritta sottostante e la sostituisce*", non essendovi motivo di ritenere che i rendimenti pattuiti fossero quelli indicati sulla scritta stampata sul retro.

Sul punto, richiama la sentenza n. 10105/19 del Tribunale di Milano; richiama altresì la pronuncia n. 3963/19 delle SS.UU, secondo cui la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.M. "*ha assolto pienamente alla funzione di conoscenza e trasparenza".* D'altronde, afferma la resistente, la sentenza n. 3963/19 delle SS.UU "*nel riaffermare la piena legittimità dell'impianto normativo che disciplina il rilascio dei Buoni Postali Fruttiferi, ha ribadito che, secondo la disposizione del D.P.R. n. 156/73, la misura dei tassi di interesse dei Buoni è stabilita dai decreti ministeriali istitutivi della relativa serie di detti buoni*".

L'intermediario aggiunge, inoltre, che non è corretto il riferimento alla sentenza n. 13979/07 delle SS.UU., relativa a questione diversa da quella oggetto del presente ricorso.

A supporto della sua posizione, la resistente richiama diversa giurisprudenza di merito, oltreché la già citata sentenza n. 3963/19 delle SS.UU. e le decisioni n. 7859/19 del Collegio di Napoli e n. 7885/19 del Collegio di Bari, le quali avrebbero fatto applicazione dei principi sancita dalla Suprema Corte.

Per tali motivi, l'intermediario chiede di rigettare il ricorso.

Nelle repliche, la ricorrente precisa di essere, unitamente al cointestatario, titolare di tutti i titoli, nonché sola erede di altra cointestataria, e contesta "*l'eccezione sollevata da controparte relativa alla mancanza della piena legittimità ad agire*".

Sottolinea che quattro dei sei buoni sono appartenenti alla serie Q, emessi nel 1988, evidenziando come essi siano privi di stampigliature, giacché i moduli utilizzati non sono quelli della precedente serie P, contrariamente a quanto affermato dall'intermediario.

Evidenzia che le deduzioni di controparte sulla possibilità di modificare in senso peggiorativo i tassi è esclusivamente riferibile ai buoni di precedente emissione. Richiama in particolare la sentenza della Corte Costituzionale n. 26 del 20.02.2020, che ha riconosciuto la riduzione dei tassi esclusivamente per i titoli sottoscritti anteriormente all'01/07/86, appartenenti alle serie O, P e P/O. Al riguardo, pone l'attenzione sui due buoni oggetto di ricorso emessi il 13.01.1988, per i quali sono stati utilizzati moduli della serie P, creando "*rilevanti problemi di interpretazione"* con riguardo alle condizioni di rimborso applicabili. Evidenzia che su di essi non sono state apposte le "*necessarie stampigliature a tergo dei buoni"*, in violazione degli obblighi di informazione e trasparenza.

Con riferimento ai quattro buoni serie Q, precisa che per essi era stato "*inizialmente previsto un rendimento effettivo annuo lordo corrispondente pari dapprima al 10,41% e successivo del 12,50%".*
Quanto alla questione della corretta capitalizzazione dei buoni, richiama l'orientamento dell'Arbitro ritenendo che "*per tutti i titoli considerati*" trova applicazione l'interesse bimestrale riportato sulla tabella stampata sul retro. Afferma che "*in relazione alla capitalizzazione prevista dal 21esimo al 30esimo anno, il menzionato D.M. 13 giugno 1986 indica per i buoni della serie "Q" un tasso di interesse pari al 12%, mentre i buoni nella tabella stampata a tergo indicano un valore lordo fisso".*
Richiama, inoltre, le sentenze delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 3963/19 e n. 13979/07, ritenendo che debba essere fatta prevalere la tutela dell'affidamento del sottoscrittore.
Chiede pertanto, in via preliminare, di accertare e dichiarare legittimo il diritto ad ottenere la corretta liquidazione dei buoni e, per l'effetto, di condannare l'intermediario al rimborso degli interessi "*specie dal 21° al 30° anno"*, secondo le originarie condizioni previste a tergo, per complessivi € 13.003,31 per n. 5 buoni e per l'importo da quantificarsi a carico dell'intermediario per il buono appartenente alla serie P n. ***065.

DIRITTO

La controversia in esame concerne l'accertamento della correttezza delle condizioni di rimborso di sei BFP sottoscritti dalla ricorrente, emessi dall'intermediario successivamente all'entrata in vigore del D.M. 13/06/1986, quattro dei quali (nn. ***175, ***481, ***480 e ***050) appartenenti alla serie Q e due dei quali (n. ***151 e n. ***065) appartenenti alla serie "Q/P". In particolare, la ricorrente contesta il mancato pagamento, dal 21° al 30° anno, del rendimento previsto dalle condizioni stampigliate sul retro dei titoli.
Preliminarmente, il Collegio fa presente che, in sede di repliche, la ricorrente afferma la propria legittimazione ad agire, in quanto titolare, assieme al cointestatario, dei titoli in oggetto nonché sola erede di altra cointestataria, e contesta "*l'eccezione sollevata da controparte relativa alla mancanza della piena legittimità ad agire*". Invero, nelle controdeduzioni non si rinvengono eccezioni sollevate dall'intermediario sul punto.
In ogni caso, il Collegio osserva che la ricorrente risulta titolare, con pari facoltà di rimborso, di 3 BFP, unitamente al cointestatario del ricorso, e di 1 BFP unitamente ad altra cointestataria deceduta, nonché unica titolare di 2 BFP oggetto di ricorso. Al riguardo, il Collegio richiama la decisione n. 22747/2019 del Collegio di Coordinamento, emessa con riferimento a buoni che - come nel caso di specie - sono precedenti all'entrata in vigore del D.M. 19/12/2000, secondo cui "*(n)ell'ipotesi di Buoni Fruttiferi Postali cointestati con pari facoltà di rimborso, ciascuno dei cointestatari ha il diritto di riscuoterli anche nel caso di decesso di uno o più degli altri cointestatari*".
Nel merito del ricorso, con riferimento ai seguenti buoni:

- n. ***151 e n. ***065 - serie "Q/P",

il Collegio fa presente che l'art. 5 del Decreto Ministeriale dispone che: *"Sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera "Q", i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie "P" emessi dal 1° luglio 1986. Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura "Serie Q/P", l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi".*
Dalla documentazione versata in atti si evince l'apposizione sia del timbro con la dicitura "*Serie Q/P*", sia di quello modificativo/integrativo delle condizioni di rimborso. L'intermediario ha quindi utilizzato il modulo cartaceo della precedente serie P per

l'emissione dei buoni della successiva serie Q, operando conformemente a quanto previsto dalla citata disposizione; tuttavia, il timbro apposto sul buono nulla dispone con riguardo al rendimento previsto dal 21° al 30° anno.

A riguardo, il Collegio osserva che l'orientamento maggioritario dei Collegi ABF, confermato dal Collegio di Coordinamento con decisione n. 6142/20, ha avallato - con riferimento ai rendimenti successivi al 20° anno - la soluzione più favorevole al cliente, tenuto conto che l'apposizione del timbro sostituirebbe solamente la regolamentazione degli interessi dal primo al ventesimo anno, con ciò ingenerando nel ricorrente l'affidamento in ordine all'applicabilità delle condizioni di rimborso originariamente previste sul retro del titolo per il periodo successivo.

Per tali motivi, il Collegio ritiene meritevole di accoglimento la domanda della ricorrente riferita ai buoni n. ***151 e n. ***065, della serie "Q/P", oggetto di ricorso.

- nn. ***175, ***481, ***480 e ***050 - serie Q,

il Collegio osserva che la questione sembrerebbe riguardare la capitalizzazione annuale degli interessi al lordo ovvero al netto dell'imposta, atteso che la ricorrente chiede, per il periodo compreso dal 21° al 30° anno, il rimborso dei rendimenti secondo l'importo fisso indicato a tergo.

A riguardo, preliminarmente, il Collegio rileva che, di recente, il Collegio di Coordinamento, rammentando il principio espresso nella decisione n. 4142/2015, ha nuovamente chiarito che nei casi in cui la disciplina fiscale sia richiamata dall'intermediario per "*giustificare*" la corresponsione al ricorrente di un importo inferiore rispetto a quello risultante sul retro del titolo, "*la valutazione che l'ABF è chiamato ad effettuare rientra nella propria sfera di competenza ratione materiae*", trattandosi "di *accertare il* quantum *della prestazione dovuta dal debitore in base alle condizioni contrattuali concordate tra le parti*"; diversamente, non rientra nella competenza dell'Arbitro accertare l'assoggettamento di un BFP ad una determinata ritenuta erariale (cfr. Coll di Coordinamento, dec. n. 6142/2020).

Nel merito, il Collegio rammenta che il D.L. n. 556 del 19/09/1986, convertito in Legge n. 759/1986 (successivamente soppressa con il D.L. n. 239/1996, che ha introdotto a partire al 01.01.1997 l'imposta sostitutiva stabilita per quanto riguarda gli interessi nella misura del 12,50%), ha assoggettato i buoni emessi successivamente alla sua entrata in vigore alla ritenuta erariale (pari al 12,5%, per i buoni emessi dal 1 ottobre 1987). Il Collegio rammenta, altresì, che ai sensi dell'art. 7, ultimo comma, del D.M. Tesoro del 23 giugno 1997 "*Per i buoni delle serie ordinarie contraddistinte con le lettere* «Q», «R» ed «S» *emessi fino al 31 dicembre 1996 a favore di qualsiasi soggetto, gli interessi continueranno, per i primi venti anni di vita del titolo, ad essere capitalizzati annualmente al netto della ritenuta fiscale*".

Tanto premesso, con riferimento al periodo compreso tra il 21° e il 30° anno, si osserva che l'importo fisso da applicare ai bimestri successivi al 20° anno è stato determinato sul montante maturato al lordo della ritenuta. L'orientamento dell'ABF sul punto è di ritenere che il calcolo delle somme da liquidare debba essere effettuato in ossequio alle disposizioni innanzi richiamate e che, pertanto, per il periodo successivo al 20° anno, non possa applicarsi l'importo fisso indicato a tergo del titolo, dovendo il rendimento essere applicato al montante del 20° anno derivante dalla capitalizzazione annuale al netto della ritenuta fiscale. Infatti, con la decisione n. 6142/20, il Collegio di Coordinamento ha confermato la correttezza del comportamento dell'intermediario che offra o abbia liquidato un importo diverso da quello risultante dai rendimenti indicati in termini assoluti sul retro del titolo, sulla base del regime fiscale applicabile, come nel caso in specie (Coll. di Bari, decisioni nn. 25235/2019 e 21919/2018).

Per tali motivi, il Collegio non accoglie la domanda della ricorrente riferita ai buoni nn. ***175, ***481, ***480 e ***050, della serie Q, oggetto del presente ricorso.

P.Q.M.

Il Collegio dispone che l'intermediario provveda al rimborso dei buoni fruttiferi postali n. **151 e n. **065 della serie Q/P, relativamente al periodo dal 21° al 30° anno, applicando le condizioni originariamente risultanti dai titoli stessi. Non accoglie per il resto.
Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
BRUNO DE CAROLIS